

Raccomandazione 177

RACCOMANDAZIONE SULLA SICUREZZA NELL'UTILIZZO DEI PRODOTTI CHIMICI¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 6 giugno 1990 per la sua settantasettesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute e alla sicurezza nell'utilizzo dei prodotti chimici sul lavoro, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una raccomandazione allegata alla Convenzione sui prodotti chimici del 1990,

adotta, oggi venticinque giugno millenovecentonovanta, la raccomandazione seguente, che verrà denominata Raccomandazione sui prodotti chimici del 1990.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni della presente Raccomandazione andrebbero applicate congiuntamente a quelle della Convenzione sui prodotti chimici del 1990 (di seguito «la Convenzione»).

2. Andrebbero consultate le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate sulle misure da prendere per dare effetto alle disposizioni della Raccomandazione.

3. L'autorità competente dovrebbe specificare le categorie di lavoratori che, per ragioni di salute e di sicurezza, non sono autorizzati a utilizzare determinati prodotti chimici o che sono autorizzati a utilizzarli solo in condizioni definite conformemente alla legislazione nazionale.

4. Le disposizioni della Raccomandazione si dovrebbero applicare anche ai lavoratori indipendenti che potrebbero essere specificati dalla legislazione nazionale.

5. Le disposizioni speciali stabilite dall'autorità competente per proteggere le informazioni confidenziali, conformemente al paragrafo 2 b) dell'articolo 1 e al paragrafo 4 dell'articolo 18 della Convenzione dovrebbero:

- a) limitare la divulgazione delle informazioni confidenziali a coloro che ne hanno bisogno per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
- b) assicurare che coloro che ottengono informazioni confidenziali accettino di utilizzarle esclusivamente per rispondere a bisogni di salute e di sicurezza sul lavoro, e di proteggerne il carattere confidenziale negli altri casi;
- c) assicurare che le informazioni confidenziali rilevanti possano essere divulgate immediatamente in caso di emergenza;
- d) prevedere procedure per esaminare rapidamente la fondatezza di ogni richiesta confidenziale come pure il bisogno al quale l'informazione posseduta possa rispondere qualora esista un disaccordo relativo alla sua divulgazione.

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

II. CLASSIFICA E MISURE CORRELATE

CLASSIFICA

6. I criteri di classifica dei prodotti chimici stabiliti in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione dovrebbero essere basati sulle caratteristiche di questi prodotti, in particolare:

- a) le proprietà tossicologiche, ivi compresi gli effetti acuti e cronici sulla salute in ogni parte del corpo;
- b) le caratteristiche chimiche o fisiche, ivi comprese le proprietà infiammabili, esplosive, comburenti e quelle che possono provocare reazioni pericolose;
- c) le proprietà corrosive e irritanti;
- d) gli effetti allergenici e sensibilizzanti;
- e) gli effetti carcinogeni;
- f) gli effetti teratogeni e mutageni;
- g) gli effetti sul sistema riproduttore.

7. (1) Per quanto ragionevolmente praticabile, l'autorità competente dovrebbe stabilire e aggiornare periodicamente un elenco consolidato degli elementi e dei composti chimici utilizzati nel lavoro, con le informazioni rilevanti relative ai pericoli che essi rappresentano.

(2) Per gli elementi o composti chimici che non sono ancora stati iscritti nell'elenco consolidato, prima di ogni utilizzo nel lavoro, a meno di essere stati esentati, i fabbricanti o gli importatori dovrebbero essere tenuti a comunicare all'autorità competente le informazioni necessarie all'aggiornamento dell'elenco, in modo compatibile con la protezione delle informazioni confidenziali conformemente al paragrafo 2 b) dell'articolo 1 della Convenzione.

ETICHETTATURA E MARCATURA

8. (1) I requisiti relativi all'etichettatura e alla marcatura dei prodotti chimici stabiliti conformemente all'articolo 7 della Convenzione dovrebbero essere tali da permettere alle persone che manipolano o utilizzano prodotti chimici di riconoscerli e di distinguerli alla ricezione e durante l'utilizzo, per assicurare la sicurezza nell'utilizzo.

(2) Conformemente ai sistemi nazionali o internazionali esistenti, i requisiti relativi all'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi dovrebbero portare su:

- a) le informazioni che devono apparire sull'etichetta, in particolare, a seconda dei casi:
 - i) le denominazioni commerciali;
 - ii) l'identificazione del prodotto chimico;
 - iii) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fornitore;
 - iv) i simboli di pericolo;
 - v) la natura dei rischi particolari legati all'utilizzo del prodotto chimico;
 - vi) le precauzioni di sicurezza;
 - vii) l'identificazione del lotto;

viii) l'indicazione che è disponibile presso il datore di lavoro una scheda di dati di sicurezza e informazioni complementari;

ix) la classifica attribuita conformemente al sistema stabilito dall'autorità competente;

b) la leggibilità, la resistenza all'usura e le dimensioni dell'etichetta.

c) l'uniformità delle etichette e dei simboli, con i colori da utilizzare.

(3) L'etichetta dovrebbe essere facilmente comprensibile per i lavoratori.

(4) Nel caso di prodotti chimici diversi da quelli di cui al sotto-paragrafo (2) qui sopra, la marcatura si potrà limitare all'identificazione del prodotto chimico.

9. Qualora non sia possibile etichettare o marcare i prodotti chimici a causa delle dimensioni del contenitore o della natura dell'imballaggio, andrebbero utilizzati altri mezzi efficaci per riconoscere i prodotti chimici, ad esempio etichette mobili o documenti di accompagnamento. Tuttavia, i contenitori che contengono prodotti chimici pericolosi dovrebbero recare indicazioni o simboli adeguati sui pericoli di questi prodotti.

SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

10. (1) I criteri per la preparazione di schede di dati di sicurezza relativi ai prodotti chimici pericolosi dovrebbero garantire che queste schede contengano informazioni essenziali, in particolare, a seconda dei casi, sui punti seguenti:

a) identificazione del prodotto chimico e della società (ivi compresa la denominazione commerciale o usuale del prodotto e le informazioni sul fornitore o sul fabbricante);

b) composizione/informazione sui componenti (in modo da identificarli chiaramente ai fini della valutazione dei pericoli);

c) identificazione dei pericoli;

d) primi soccorsi;

e) misure da prendere in caso di incendio;

f) misure da prendere in caso di emanazione o di dispersione accidentale;

g) manipolazione e stoccaggio;

h) controllo dell'esposizione/della protezione personale (ivi compresi gli eventuali metodi di controllo dell'esposizione nel luogo di lavoro);

i) proprietà fisiche e chimiche;

j) stabilità e reattività;

k) dati tossicologici (ivi comprese le possibili vie di penetrazione nell'organismo e la possibilità di sinergia con altri prodotti chimici o con altri pericoli sul lavoro);

l) dati ecologici;

m) dati sull'eliminazione del prodotto;

n) informazioni sul trasporto;

o) informazioni sulla regolamentazione;

p) altre informazioni (ivi compresa la data di preparazione della scheda di dati di sicurezza).

(2) Qualora i nomi e le concentrazioni dei componenti definite al comma b) del sottoparagrafo (1) qui sopra costituiscano una informazione confidenziale, questa informazione può essere omessa sulla scheda di dati di sicurezza, conformemente al comma 2b) dell'articolo 1 della Convenzione. Conformemente al paragrafo 5 della presente Raccomandazione, l'informazione andrebbe divulgata, dietro richiesta e per iscritto, all'autorità competente, ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori interessati che accettano di utilizzare l'informazione esclusivamente al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e di non divulgarla ad altri fini.

III. RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

11. (1) Qualora i lavoratori siano esposti a prodotti chimici pericolosi, il datore di lavoro dovrebbe essere tenuto a:

- a) limitare l'esposizione a tali prodotti in modo da proteggere la salute dei lavoratori;
- b) a seconda dei casi, valutare, controllare e registrare la concentrazione dei prodotti chimici nell'atmosfera dei luoghi di lavoro.

(2) I lavoratori e i loro rappresentanti, e l'autorità competente dovrebbero avere accesso ai dati registrati.

(3) I datori di lavoro dovrebbero conservare i dati previsti in questo paragrafo durante un periodo determinato dall'autorità competente.

CONTROLLO OPERATIVO SUL LUOGO DI LAVORO

12. (1) Andrebbero prese misure da parte dei datori di lavoro per proteggere i lavoratori contro i pericoli legati all'utilizzo di prodotti chimici sul lavoro; queste misure dovrebbero essere basate sui criteri stabiliti conformemente ai paragrafi 13 a 16 qui sotto.

(2) Conformemente alla Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, una impresa nazionale o multinazionale che comprenda più di uno stabilimento dovrebbe prendere le misure di sicurezza necessarie a prevenire e a controllare i rischi per la salute dovuti all'esposizione professionale ai prodotti chimici pericolosi e a proteggere i lavoratori contro questi rischi, senza discriminazione, in tutti i suoi stabilimenti, indipendentemente dal luogo o dal paese in cui essi siano collocati.

13. L'autorità competente dovrebbe garantire che vengano stabiliti criteri di sicurezza per l'utilizzo dei prodotti chimici pericolosi, in particolare, a seconda dei casi, con disposizioni su:

- a) il rischio di malattie acute o croniche dovute alla penetrazione nell'organismo per inalazione, per assorbimento percutaneo o per ingestione;
- b) il rischio di lesioni o di malattie in caso di contatto cutaneo o oculare;
- c) il rischio di lesioni in caso di incendio, di esplosione o di altri eventi risultanti dalle proprietà fisiche dei prodotti o dalla loro attività chimica;
- d) le precauzioni da prendere attraverso:
 - i) la scelta di prodotti chimici che eliminino o riducano al minimo tali rischi;

- ii) la scelta di procedimenti, di tecnologie e di attrezzature che eliminino o riducano al minimo tali rischi;
- iii) l'applicazione delle misure di prevenzione tecnica e il loro adeguato aggiornamento;
- iv) l'adozione di sistemi e di prassi di lavoro che eliminino o riducano al minimo tali rischi;
- v) l'adozione di misure adeguate di igiene individuale e la messa a disposizione di adeguati servizi sanitari;
- vi) la fornitura, la manutenzione e l'utilizzo di adeguati dispositivi e indumenti di protezione individuale, senza costo per il lavoratore, qualora le misure di cui sopra non si siano dimostrate sufficienti ad eliminare tali rischi;
- vii) il ricorso ai cartelli e alla segnaletica;
- viii) l'adeguata preparazione per i casi di emergenza.

14. L'autorità competente dovrebbe garantire che vengano stabiliti criteri di sicurezza per lo stoccaggio dei prodotti chimici pericolosi, in particolare, a seconda dei casi, con disposizioni su:

- a) la compatibilità e lo stoccaggio separato dei prodotti chimici in deposito;
- b) le proprietà e la quantità dei prodotti chimici da stoccare;
- c) la sicurezza e il collocamento dei depositi, e i mezzi di accesso ai depositi;
- d) la fabbricazione, la natura e l'integrità dei contenitori di stoccaggio;
- e) il carico e lo scarico dei contenitori di stoccaggio;
- f) i requisiti relativi all'etichettatura e alla ri-etichettatura;
- g) le precauzioni da prendere per prevenire le dispersioni accidentali, gli incendi, le esplosioni e la reattività chimica;
- h) la temperatura, l'umidità e la ventilazione;
- i) le precauzioni da prendere e le procedure da seguire in caso di dispersione;
- j) le procedure di emergenza;
- k) le possibili alterazioni fisiche e chimiche dei prodotti chimici in deposito;

15. Per la sicurezza dei lavoratori incaricati del trasporto di prodotti chimici pericolosi, l'autorità competente dovrebbe garantire che vengano stabiliti criteri compatibili con la regolamentazione nazionale o internazionale sul trasporto e che questi criteri, a seconda dei casi, comprendano disposizioni su:

- a) le proprietà e la quantità dei prodotti chimici trasportati;
- b) la natura, l'integrità e la protezione degli imballaggi e dei contenitori utilizzati per il trasporto, ivi compresi i pipeline;
- c) le caratteristiche del veicolo utilizzato per il trasporto;
- d) l'itinerario da seguire;
- e) la formazione e le qualifiche dei lavoratori incaricati del trasporto;
- f) i requisiti dell'etichettatura;
- g) le operazioni di carico e di scarico;
- h) le procedure da applicare in caso di dispersione.

16. (1) Per la sicurezza dei lavoratori, l'autorità competente dovrebbe garantire che vengano stabiliti criteri compatibili con la regolamentazione nazionale o internazionale relativa all'eliminazione dei rifiuti pericolosi, per le procedure da seguire durante l'eliminazione e il trattamento dei prodotti chimici pericolosi e dei rifiuti pericolosi.

(2) Questi criteri dovrebbero comprendere, a seconda dei casi, disposizioni su:

- a) il metodo di identificazione dei rifiuti;
- b) la manipolazione dei contenitori inquinati;
- c) l'identificazione, la fabbricazione, la natura, l'integrità e la protezione dei contenitori contenenti rifiuti;
- d) le incidenze sull'ambiente di lavoro;
- e) la delimitazione delle zone di eliminazione;
- f) la fornitura, la manutenzione e l'utilizzo di dispositivi e di indumenti di protezione personale;
- g) i metodi di eliminazione o di ritrattamento.

17. I criteri per l'utilizzo dei prodotti chimici sul lavoro stabiliti conformemente alle disposizioni della Convenzione e della Raccomandazione dovrebbero essere il più possibile compatibili con la protezione del pubblico e dell'ambiente, e con tutti i criteri stabiliti a questo fine.

CONTROLLO MEDICO

18. (1) Il datore di lavoro o l'istituzione competente in virtù della legislazione e della prassi nazionale dovrebbero essere tenuti a prendere disposizioni, secondo un metodo conforme alla legislazione e alla prassi nazionale, per il controllo medico dei lavoratori qualora necessario:

- a) per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi risultanti dall'esposizione ai prodotti chimici;
- b) per la valutazione delle malattie e delle lesioni legate al lavoro risultanti dall'esposizione ai prodotti chimici pericolosi.

(2) Qualora i risultati dei test o degli esami medici rivelino l'esistenza di effetti clinici o pre-clinici, andrebbero prese misure per prevenire o per ridurre l'esposizione dei lavoratori interessati e per impedire un ulteriore deterioramento della loro salute.

(3) I risultati degli esami medici andrebbero utilizzati per determinare lo stato di salute in relazione all'esposizione ai prodotti chimici, e non andrebbero utilizzati per discriminare il lavoratore.

(4) Le cartelle relative al controllo medico dei lavoratori andrebbero conservate durante un periodo e da persone stabilite dall'autorità competente.

(5) I lavoratori dovrebbero avere accesso alla propria cartella medica, di persona o tramite il proprio medico.

(6) Il carattere confidenziale delle cartelle mediche personali andrebbe rispettato secondo i principi generalmente accettati dell'etica medica.

(7) I risultati degli esami medici andrebbero spiegati con chiarezza ai lavoratori interessati.

(8) I lavoratori e i loro rappresentanti dovrebbero avere accesso agli studi realizzati a partire dalle cartelle mediche, a condizione che non sia possibile identificare i singoli lavoratori.

(9) I risultati contenuti nelle cartelle mediche andrebbero resi disponibili per preparare statistiche sanitarie e studi epidemiologici appropriati, a condizione che venga garantito l'anonimato, qualora ciò possa aiutare a identificare e controllare le malattie professionali.

PRIMI SOCCORSI E EMERGENZE

19. Conformemente ai requisiti stabiliti dall'autorità competente, il datore di lavoro dovrebbe essere tenuto a prevedere procedure, ivi comprese modalità di primi soccorsi, per affrontare le emergenze e gli incidenti risultanti dall'utilizzo di prodotti chimici pericolosi sul lavoro, e a garantire che i lavoratori siano formati all'applicazione di queste procedure.

IV. COOPERAZIONE

20. I datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti dovrebbero cooperare il più strettamente possibile all'applicazione delle misure stabilite conformemente alla Raccomandazione.

21. I lavoratori dovrebbero essere tenuti:

- a) a prendersi cura, per quanto possibile, della propria salute e sicurezza e della salute e della sicurezza delle altre persone che potrebbero subire le conseguenze delle loro azioni o delle loro omissioni sul lavoro, secondo la propria formazione e le istruzioni del datore di lavoro;
- b) a utilizzare correttamente tutti i mezzi messi a disposizione per la propria protezione o per quella altrui;
- c) a segnalare immediatamente al superiore ogni situazione che, a proprio parere, possa presentare un rischio e che loro stessi non siano in grado di fronteggiare adeguatamente;

22. La pubblicità relativa ai prodotti chimici pericolosi destinati all'utilizzo sul lavoro dovrebbe richiamare l'attenzione sui pericoli che presentano questi prodotti e sulla necessità di prendere precauzioni.

23. Ogni fornitore dovrebbe, su richiesta, mettere a disposizione dei datori di lavoro ogni informazione disponibile e necessaria per la valutazione di tutti i pericoli inusuali che potrebbero risultare da un utilizzo particolare di un prodotto chimico sul lavoro.

V. DIRITTI DEI LAVORATORI

24. (1) I lavoratori e i loro rappresentanti dovrebbero avere il diritto:

- a) di ottenere dal datore di lavoro le schede di dati di sicurezza e altre informazioni che permettano di prendere, in cooperazione con il datore di lavoro, le precauzioni adeguate per proteggere i lavoratori contro gli eventuali rischi che comporta l'utilizzo dei prodotti chimici pericolosi sul lavoro;
- b) di chiedere al datore di lavoro o all'autorità competente di effettuare una inchiesta sugli eventuali rischi che comporta l'utilizzo dei prodotti chimici sul lavoro, e di partecipare a questa inchiesta.

(2) Qualora le informazioni richieste siano di carattere confidenziale, conformemente al comma b) de paragrafo 2 dell'articolo 1 e del paragrafo 4 dell'articolo 18 della Convenzione, il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori, o ai loro rappresentanti, di limitarne l'utilizzo alla valutazione e alla prevenzione degli eventuali rischi risultanti dall'utilizzo dei prodotti chimici sul lavoro, e di prendere ragionevoli disposizioni perché queste informazioni non vengano divulgate a potenziali concorrenti.

(3) Conformemente alla Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, le imprese multinazionali dovrebbero, su richiesta, mettere a disposizione dei lavoratori interessati, dei rappresentanti dei lavoratori, dell'autorità competente e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in tutti i paesi in cui esse svolgano una attività, informazioni sulle norme e sulle procedure relative all'utilizzo dei prodotti chimici pericolosi pertinenti per le loro attività locali, e che esse rispettano in altri paesi.

25. (1) I lavoratori dovrebbero avere il diritto :

- a) di segnalare ai propri rappresentanti, al datore di lavoro o all'autorità competente, gli eventuali pericoli legati all'utilizzo dei prodotti chimici sul lavoro;
- b) di allontanarsi dal pericolo risultante dall'utilizzo di prodotti chimici, qualora esistano motivi ragionevoli di pensare che sussista una situazione che rappresenti un pericolo serio per la salute o per la sicurezza, e dovrebbero segnalarlo immediatamente al superiore;
- c) in caso di condizioni di salute quale una sensibilizzazione a prodotti chimici che accresca per il lavoratore il rischio risultante da un prodotto chimico pericoloso, di ottenere un lavoro sostitutivo che non comporti l'utilizzo di questo prodotto, qualora sia disponibile un tale lavoro e che il lavoratore abbia le qualifiche richieste o che egli possa essere ragionevolmente formato per il lavoro sostitutivo;
- d) di ottenere un compenso qualora, nel caso di cui al comma precedente, egli perda il lavoro;
- e) a un trattamento medico adeguato e a un indennizzo per le lesioni e per le malattie risultanti dall'utilizzo dei prodotti chimici sul lavoro.

(2) I lavoratori che si allontanano dal pericolo conformemente alle disposizioni del comma b) del sotto-paragrafo (1) qui sopra, o che esercitano uno dei loro diritti in virtù della presente Raccomandazione, dovrebbero essere protetti da conseguenze ingiustificate.

(3) Qualora i lavoratori si siano allontanati dal pericolo conformemente alle disposizioni del comma b) del sotto-paragrafo (1) qui sopra, il datore di lavoro dovrebbe immediatamente aprire una inchiesta sui rischi, in cooperazione con i lavoratori e con i loro rappresentanti, e prendere ogni misura necessaria per porvi rimedio.

(4) In caso di gravidanza o di allattamento, le lavoratrici dovrebbero avere il diritto a un lavoro sostitutivo che non comporti l'esposizione a prodotti chimici pericolosi per la salute del nascituro o del bambino, o il loro utilizzo, qualora sia disponibile un tale lavoro, come pure il diritto di reintegrare il posto precedente al momento appropriato.

26. Le lavoratrici dovrebbero ricevere:

- a) informazioni sulla classifica e l'etichettatura dei prodotti chimici e sulle schede di dati di sicurezza secondo forme e in lingue da loro facilmente comprensibili;
- b) informazioni sui rischi che possono risultare dall'utilizzo di prodotti chimici pericolosi sul lavoro;
- c) istruzioni scritte o orali basate sulle schede di dati di sicurezza e, per quanto adeguato, specifiche al luogo di lavoro;
- d) una formazione e, qualora necessario, una riconversione ai metodi disponibili di prevenzione e di controllo di questi rischi come pure ai metodi di protezione, ivi compresi i corretti metodi di stoccaggio, di trasporto e di eliminazione dei rifiuti come pure misure di emergenza e di primi soccorsi.